

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Seet 1154/2014
RG 1254/2014

Il Giudice di Pace di Firenze Dr. Simone Bozzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. 1254/2014 e promossa da

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e entrambi elettivamente domiciliati ai fini del presente ricorso in F

RICORRENTI

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dal Dr. Giovanni Spallino, delegato con atto sindacale prot. 2010/1698 del 22.3.2010

RESISTENTE

avente ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative e discussa all'udienza del 5.3.2014 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Parti opponenti: in tesi, annullare e comunque dichiarare inefficaci i verbali impugnati, con vittoria di spese di lite; in ipotesi, applicare il cumulo giuridico delle sanzioni ivi irrogate; in ulteriore ipotesi di inopinato rigetto, applicare il minimo edittale.

Parte opposta: si rimette alla decisione del giudice, con richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento dell'opposizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito il 27.1.2014 la in qualità rispettivamente di proprietaria e conducente dell'autoveicolo tg. proponevano opposizione ex art. 7 D.lgs. 150/2011 avverso n. 5 verbali di accertamento e contestazione, emessi dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze tra il 21.11.2013 ed il 30.12.2013 e notificati tra il 30.12.2013 ed il 14.1.2014, con ciascuno dei quali veniva irrogata alla suddetta società la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 80,00, oltre euro 17,28 per spese di procedimento e notifica, per altrettanti transiti non autorizzati su corsia riservata alla circolazione dei mezzi di trasporto pubblico, in violazione dell'art. 7, I co., lett. a), cod. str. (in relazione all'art. 6, IV co., lett. c), accertati tramite i dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133-bis, L. 127/97, commessi dal alla guida del suddetto autoveicolo, sul Lungarno Generale Diaz tra il 17.11.2013 ed il 5.12.2013. A sostegno dell'opposizione i ricorrenti deducevano di essere sempre transitati, in tutti questi anni, sotto il varco in questione senza che mai fosse stata contestata nei loro confronti un'infrazione, in quanto alla targa del veicolo era sempre associato il permesso ZTL per riprese televisive, valido per tutti i settori, ed in occasione dei transiti *de quibus* venivano tratti in inganno da una segnaletica composta da ben otto cartelli ove era posta in risalto la solò presenza del varco ZTL e non della corsia preferenziale.

Ai sensi degli artt. 5, I co., e 7 D.lgs. 150/2011, con decreto del 6.2.2014, regolarmente e tempestivamente comunicato alle parti, veniva fissata l'udienza di comparizione del 5.3.2014 per la discussione e decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati ovvero per l'eventuale ed assorbente discussione e definizione della causa nel merito e l'udienza di comparizione del 2.4.2014 per l'eventuale successiva discussione e definizione della causa nel merito.

Il Comune di Firenze si costituiva in giudizio il 21.2.2014 depositando in cancelleria il fascicolo di parte e la memoria di costituzione, nella quale rilevava che la corsia preferenziale del Lungarno Diaz era stata istituita con il provvedimento dirigenziale 2011/M/4883 del 17.6.2011 ed era preceduta da segnaletica che ne indicava chiaramente la presenza e le categorie di veicoli autorizzati a transitarvi, riconoscendo tuttavia che i pannelli aggiunti a seguito della modifica dell'assetto viario deliberata con il provvedimento dirigenziale n. 2013/M/5253 del 17.7.2013 potevano ingenerare incomprensione in ordine ai veicoli autorizzati all'accesso, e concludendo pertanto come riportato in epigrafe.

Handwritten signature and scribbles on the right margin.

All'udienza del 5.3.2014 era presente il solo _____ anche in rappresentanza della _____ come da atto di delega che depositava, riportandosi alle già formulate deduzioni e conclusioni. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione anche nel merito, dava lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che il Comune di Firenze non ha prodotto copia del provvedimento dirigenziale n. 2011/M/4883 del 17.6.2011, dal tenore testuale della rubrica del provvedimento dirigenziale n. 2013/M/5253 del 17.7.2013 ("Modifiche discipline corsie riservate di L.no Diaz, P.za Pitti...") e soprattutto della parte dispositiva dello stesso ("...ORDINA 1) che con decorrenza dal 19.7.2013 ore 9,00 e fino a nuova disposizione, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare: In: LUNGARNO DIAZ - tratto compreso tra Piazza Mentana e Piazza dei Giudici - PIAZZA DEI GIUDICI - carreggiata di collegamento tra il Lungarno Diaz e Lungarno dei Medici - LUNGARNO ANNA MARIA LUISA DEI MEDICI LUNGARNO ARCHIBUSIERI LUNGARNO ACCIAIUOLI revoca dell'attuale disciplina degli accessi e dei sensi di marcia e: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA direzione da Piazza Mentana verso Ponte Santa Trinita ISTITUZIONE DI CORSIA RISERVATA con validità oraria 0,00-24,00, destinata alla circolazione delle seguenti categorie di veicoli...") si evince chiaramente che, dal luglio 2013, è stata istituita sul Lungarno Diaz una nuova corsia preferenziale sulla direttrice opposta rispetto a quella sulla quale sarebbe stata istituita nel giugno 2011, con la conseguenza che i conducenti dei veicoli autorizzati al transito in ZTL, i quali nei due anni precedenti si fossero abituati ad aggirare la corsia preferenziale seguendo un certo percorso, dal luglio 2013 hanno dovuto comunque rivoluzionare quelle strategie di percorso, con il conseguente obbligo di disperdere quel "bagaglio culturale" che nel recente passato avesse loro eventualmente consentito di non incorrere nelle infrazioni *de quibus*.

Dalla documentazione fotografica in atti relativa alla segnaletica verticale che precede la corsia preferenziale *de qua* emerge chiaramente la presenza di numerosi cartelli di maggiori dimensioni che recano esclusivamente prescrizioni ed indicazioni in materia di accesso alla ZTL, mentre l'indicazione "corsia riservata mezzi pubblici di trasporto" è contenuta esclusivamente in un cartello di ben minori dimensioni e poggiato in alto sopra i cartelli più grandi recanti le prescrizioni ed indicazioni in materia di accesso alla ZTL; analogamente il cartello recante l'indicazione "Corsia Riservata Bus Line", poggiato in testa alla fila dei cartelli installati a sinistra e contenente altresì le indicazioni "Accesso Solo Autorizzati" e "Accesso Libero" (poste a fianco della lanterna semaforica e chiaramente relative all'accesso alla ZTL, oltre ad essere destinate ad accendersi alternativamente a seconda dell'orario della giornata) ha dimensioni ben minori rispetto quanto meno al cartello installato immediatamente sotto di esso (recante l'indicazione, in italiano e in inglese, relativa al diritto di accesso per garage e hotel).

Appare quindi evidente la ben minore visibilità delle due indicazioni relative alla corsia preferenziale, specie per i conducenti di veicoli di altezza modesta, quale è l'autovettura _____ come risulta chiaramente dalle fotografie scattate dal dispositivo telematico).

Inoltre la corsia preferenziale *de qua* non risulta ben tracciata dalla segnaletica orizzontale di cui all'art. 140, VI co., reg. es. cod. str. (figura II 427/a) né appare protetta da elementi in elevazione sulla pavimentazione.

Sussistono pertanto i presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 L. 689/81, per escludere la colpevolezza dei ricorrenti in ordine alle infrazioni *de quibus*.

La presente opposizione merita dunque di essere accolta.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, non essendosi i ricorrenti avvalsi di assistenza legale.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da _____ nei confronti del Comune di Firenze con ricorso spedito il 27.1.2014, visti gli artt. 7 D.lgs. 150/2011 e 3 L. 689/81, accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla i verbali di accertamento e contestazione di cui all'elenco allegato, emessi dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze, compensando tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Firenze addì 5.3.2014"

OFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
- 6 MAR 2014
DEPOSITATO
IL GIUDICE DI PACE (Dott. Simone BOZZI)

Handwritten signature and scribbles on the right margin.